

## ALLEGATO 6. PROPOSTA DI REGOLAMENTO

### Conservazione dell'integrità biologica del pSIC/ZPS

Come specificato dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" e dall'art. 5 del D.P.R. 120/2003 di recepimento: qualsiasi piano o progetto, sia che ricada all'interno del pSIC/ZPS sia che, pur sviluppandosi all'esterno, possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, che non sia direttamente connesso alla conservazione delle specie per cui esso è stato individuato, ma che sia in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, deve essere sottoposto a **Valutazione di Incidenza**.

### Conservazione e Gestione degli Habitat del pSIC/ZPS

#### Conservazione delle Foreste di *Castanea sativa* (cod. 9260)

- È prevista la prosecuzione della coltivazione a ceduo/fustaia o castagneto da frutto: ove strettamente necessaria per soddisfare esigenze economiche o tradizionali (es. usi civici) e in presenza di habitat in uno stato di conservazione soddisfacente. La coltivazione dovrà realizzarsi in un regime di selvicoltura a basso impatto; per potenziare la funzionalità e la biodiversità dei popolamenti governati a ceduo, gli indirizzi culturali andranno orientati verso l'aumento dell'età dei soggetti e tecniche di matricinatura per la conservazione delle minoranze dendrologiche.
- Per quanto riguarda i boschi cedui, favorire la diffusione di specie arboree autoctone diverse dal castagno al fine di far raggiungere alle formazioni forestali un maggior grado di naturalità.
- Per i castagneti da frutto si dovranno evitare le lavorazioni del terreno allo scopo di favorire la presenza delle specie vegetali nemorali.
- È vietato il taglio degli individui arborei vetusti per la presenza al loro interno di cavità sfruttate da numerose specie di Vertebrati e di Artropodi
- È vietata la rimozione di esemplari arborei morti o deperienti (al suolo e in piedi), con particolare attenzione per la conservazione di quelli di maggiori dimensioni che permettono tra l'altro il mantenimento di comunità saproxiliche a più elevata diversità.
- In base alle disposizioni regionali (L.R. n°. 61/1974 ) o locali; si devono evitare il taglio o il danneggiamento di individui di agrifoglio (*Ilex aquifolium*).

- Le attività di taglio e di esbosco dovranno essere realizzate al di fuori del periodo riproduttivo (marzo-agosto) delle specie faunistiche di interesse, elencate nelle direttive comunitarie.

### **Conservazione e Gestione degli ambienti Forestali**

In linea generale si deve evitare una eccessiva semplificazione specifica della componente arborea e mirare ad una maggiore complessità strutturale delle cenosi.

- È necessario valutare la conversione all'alto fusto dei cedui quercini, caso per caso, direttamente o attraverso una fase di ceduo composto. Ove per motivi di proprietà ciò non fosse possibile, all'usuale tipo di matricinatura si propone un rilascio di piante appartenenti ad un maggiore numero di classi cronologiche. Il numero di matricine si deve aggirare intorno alle 40-50 piante per i cedui castanili e 90-120 per i cedui quercini. L'indicazione ha valore come riferimento e va modulata in funzione delle condizioni reali dei popolamenti e della stazione su cui allignano.

- La matricinatura dei cedui dovrà coinvolgere anche altre specie come l'acero, il tiglio, il ciliegio, soprattutto nei tratti più mesofili e ricchi di specie. Va inoltre preservata la presenza della rovere in particolar modo diffusa presso M. Vitorchiano.

- È opportuno diminuire l'estensione delle tagliate a un massimo di 10 ha, soprattutto nei terreni più acclivi per ridurre il fenomeno di erosione e ridurre l'impatto ambientale

- Per quanto riguarda la necessità di evitare tagliate contigue si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

- Sono vietate le utilizzazioni in quei tratti di ceduo che allignano sulle cime dei rilievi per una fascia di almeno 10 m da ambo i lati del crinale.

- Nelle aree a potenzialità per il faggio è necessario prevedere, in fase di progettazione del taglio, una matricinatura che possa favorire l'ombreggiatura e quindi la crescita di plantule appartenenti a specie sciafile.

- È fatto d'obbligo, in fase di progettazione e di successiva utilizzazione, rilasciare fasce di rispetto di circa 30-40 m lungo gli impluvi, a margine dei corsi d'acqua e dove siano manifesti fenomeni erosivi.

- È necessaria la creazione di fasce tagliafuoco con lievi diradamenti e ripulitura del sottobosco per una profondità di 5 m circa, su entrambi i lati della viabilità principale e secondaria, evitando il taglio o il danneggiamento delle specie arboree o a portamento arboreo.

- È necessario favorire una struttura più articolata della faggeta, attraverso una diffusione a mosaico delle varie fasi strutturali che, nel complesso, conferiscono alla faggeta una maggiore stabilità ecologica. Gli interventi devono essere puntuali e calibrati a partire dalle aree dove è già presente la prerinnovazione e la rinnovazione

e devono mirare a creare condizioni di luminosità idonee per l'accrescimento dei giovani individui.

- È necessario aumentare la diversità specifica nella faggeta favorendo la disseminazione e l'affermazione dei semenzali di specie cicatrizzanti come gli aceri, elementi fondamentali nella richiusura della volta arborea.

### **Conservazione e gestione della Fauna di interesse comunitario**

I contenuti e le norme di tale articolo non si riferiscono alle specie ittiche di interesse comunitario, alle quali è dedicato il paragrafo successivo.

Come espresso nell'**Articolo 8 del DPR 120/2003**, per le specie animali di cui all'allegato D (4), lettera a) presenti o segnalate per l'area (istrice *Hystrix cristata*, ramarro *Lacerta bilineata*, lucertola campestre *Podarcis sicula*, lucertola muraiola *Podarcis muralis*, biacco *Coluber viridiflavus*, saettone *Elaphe longissima*, biscia dal collare *Natrix natrix*, rana appenninica *Rana italica*), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;

Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a) sono vietati il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

Per l'**Articolo 12 comma 3 del DPR 120/2003** sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Con particolare riferimento alla tutela dell'avifauna forestale (Pecchiaiolo, Nibbio bruno):

- - è vietato il taglio di alberi maturi (tranne nei casi previsti dalla legge in merito all'incolumità fisica di persone e cose), che costituiscono potenziali siti di nidificazione delle specie in oggetto;

- le operazioni taglio e di esbosco dovranno essere realizzate al di fuori del periodo riproduttivo (marzo-agosto) per recare il minor disturbo possibile agli eventuali tentativi di nidificazione.

Ai fini della tutela della Fauna selvatica cosiddetta "minore" presente nel Sito (Gambero di fiume, Anfibi e Rettili) si applicano le norme di cui alla L.R. 05.04.1988, n° 18:

Per le specie elencate nel presente articolo (gambero di fiume *Austropotamobius palipes*, salamandrina dagli occhiali *Salamandrina terdigitata*, tritone crestato *Triturus carnifex*, tritone punteggiato *Triturus vulgaris*, rospo smeraldino *Bufo viridis*, raganella comune *Hyla intermedia*, rana agile *Rana dalmatina*, rana appenninica *Rana italica*, saettone *Elaphe longissima*, biscia dal collare *Natrix natrix*, colubro liscio *Coronella austriaca*) sono vietati:

- qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;
- la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
- la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Sono vietati inoltre:

- l'alterazione degli ambienti umidi, lentici e lotici;
- la captazione di acque sorgive e di prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata controllata del bestiame;
- l'alterazione della vegetazione acquatica;
- l'immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine in abbeveratoi e fontanili e in tutti i i manufatti di accumulo e approvvigionamento idrico;
- la pulizia con mezzi chimici e meccanici di abbeveratoi e fontanili nei mesi primaverile ed estivi; tale pulizia deve essere realizzata in autunno (ottobre-dicembre) e comunque al di fuori della stagione riproduttiva degli anfibi e deve essere eseguita a mano rimuovendo parte dei sedimenti per evitare l'interramento, non asportando la vegetazione acquatica;

- lo svuotamento totale di fontanili e di pozzi durante le operazioni di manutenzione; tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere reimmesse nel fontanile o abbeveratoio.

Sono fatte salve tutte le altre norme dettate dalla L.R. 07.12.1990, n° 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”.

### **Tutela delle acque**

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 24/98 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche ed integrazioni, è vietato modificare il regime ed il corso delle acque.

È vietata qualsiasi attività e intervento che sia potenzialmente suscettibile di inquinare, direttamente o indirettamente, permanentemente o temporaneamente, il sistema delle acque superficiali o sotterranee.

Le acque di scarico provenienti da attività domestiche, agricole o di qualsiasi altra natura dovranno rispondere ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 152 del 11.05.1999 e successive modifiche e integrazioni.

Non sono consentiti, inoltre, interventi che alterino irreversibilmente lo stato delle acque superficiali e sotterranee.

### **Rispetto dei principi di edificabilità di legge per i manufatti agricoli (L.R. n. 38/99, L.R. n. 8/03 e s.m.)**

Come noto, la normativa in vigore limita la costruzione di fabbricati all'interno delle “zone a destinazione agricola E” di P.R.G., ai soli Fabbricati Rurali, ovvero attinenti all'azienda agricola e come tali concorrenti esclusivamente e di fatto a questa attività<sup>1</sup>. Al riguardo, nella comune volontà di applicazione concreta del Piano di Gestione da parte dell'Ente Gestore e dei Comuni interessati, sarebbe auspicabile una maggiore sensibilità da parte di questi ultimi nella applicazione delle norme, in particolare della L.R. n.38/99, L.R. n. 8/03 e successive modifiche ad applicazioni, al fine di non compromettere l'integrità delle biocenosi.

Nella costruzione dei fabbricati e manufatti dovrebbe essere assolutamente raccomandato - e magari anche previsto un contributo a coprire l'aggravio dei costi - l'utilizzo di materiali da costruzione caratteristici dell'ambiente, in linea con la tradizione rurale (muratura in tufo, con elementi architettonici portanti anche in

---

<sup>1</sup> Rientrano a pieno titolo in questa definizione anche le strutture adibite ed autorizzate per attività di Agriturismo, in seno alle aziende agricole.

legno, coperture dei fabbricati con coppi e tegole romane, possibilmente utilizzando laterizi invecchiati, o imitazione moderna). Per gli infissi sono da preferire materiali quali il legno ed il ferro ma sempre con finiture e colori non vistosi e appariscenti, meglio se lasciati nei loro colori naturali. Elementi accessori come gronde in materiali non vistosi, preferibilmente il rame, che ossidandosi conferisce il giusto aspetto "invecchiato" al fabbricato. Anche la presenza di pozzi, pozzetti, tubazioni esterne dovrebbe sempre essere "sottratta" alla vista, eventualmente con copertura in pietra naturale. Da evitare in ogni caso la vista di calcestruzzo, materiali plastici e metallici diversi dal ferro o dall'acciaio.

Per le recinzioni si raccomanda assolutamente l'uso di pali di legno, evitando quelli di cemento precompresso e metallici. Come già accennato in precedenza sono preferibili le recinzioni in filo metallico, anche spinato, a più ordini, rispetto alla reti metalliche.

Per tutti i lavori diversi di sistemazione idraulico-agraria dei terreni, di regimazione delle acque, di stabilizzazione dei versanti in pendio e comunque per tutti i lavori finalizzati al contenimento del problema della erosione e delle frane, nonché della rinaturalizzazione degli ambienti, si raccomanda:

- la **preventiva progettazione** degli interventi, effettuata da tecnici qualificati;
- l'**utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica**, tenendo presenti quelli che ne costituiscono i criteri di base e cioè l'utilizzo di materiali reperiti in natura: legno, pietre presenti nel territorio (cave locali circostanti) e specie vegetali sempre autoctone, visibili nel territorio circostante.